



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 162 del 11/04/2024

Settore I - Servizi per la Persona

Servizi Culturali, bibliotecari e pari opportunità

Oggetto: BIBLIOTECA DI SASSUOLO - ASSUNZIONE DI ONERI SIAE DIRITTI REPROGRAFICI DOVUTI PER L'ANNO 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.

Il Direttore

Richiamata la disposizione del Sindaco prot. n. 35817 del 27/9/2019 di affidamento dell'incarico dirigenziale afferente la responsabilità e le funzioni di direzione del Settore I "Servizi alla persona" alla sottoscritta Dirigente Ing. Giuseppina Mazzarella;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 18/12/2023 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2024/2026. Approvazione nota di aggiornamento";

richiamata la vigente normativa relativa alla tutela del diritto d'autore, Legge 22 aprile 1941 n. 633 *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*, così come integrata dal DLgs 15 gennaio 2016, n° 8, che individua la SIAE quale soggetto adibito ad esercitare su tutto il territorio nazionale una attività di controllo presso i punti di riproduzione, presso gli esercizi pubblici o ovunque vengano effettuate riproduzioni di opere tutelate, che, all'art 68, così recita:

Art. 68

- 1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.*
- 2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.*
- 3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.*
- 4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181- ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso*

non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.

dato quindi atto che

-la SIAE corrisponde agli autori ed editori i diritti incassati per la fotocopiatura dei volumi o fascicoli di periodici effettuata presso copisterie, biblioteche pubbliche ed universitarie, ecc.

-la legge n. 633 del 1941, come successivamente modificata, consente la fotocopiatura dei volumi e fascicoli di periodici senza la preventiva autorizzazione degli aventi diritto, purché effettuata per uso personale ed entro il limite massimo del 15%, prevedendo che da parte di biblioteche e centri copia sia corrisposto un compenso.

-la SIAE, per legge, ha il compito di incassare e ripartire agli autori ed editori i compensi, in base agli accordi stipulati ad hoc con le associazioni rappresentative delle parti interessate (autori, editori ed utilizzatori);

Visto l'accordo SIAE-ANCI stipulato in data 19/07/2002, e successive proroghe, avente per oggetto "le riproduzioni delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe esistenti nelle biblioteche degli enti locali territoriali e delle istituzioni culturali ed effettuate all'interno delle stesse, fatte per uso personale entro il limite del 15%", con cui i compensi da pagare annualmente alla SIAE per diritti di reprografia sono definiti in forma forfetaria sulla base del bacino di utenza;

ritenuto pertanto di procedere al riconoscimento alla SIAE -Sede di Sassuolo- dei diritti dovuti per le fotocopie che il servizio biblioteca fornisce agli utenti per utilizzo personale dei testi per l'anno 2024, per un importo complessivo previsto di € 393,00 , per il pagamento diritti Siae, diritti amministrativi ed IVA , come da comunicazione dell'Agenzia SIAE di Sassuolo, assunta agli atti n. prot 12662/2024;

ribadito che:

- la Legge n. 633/1941, all'articolo 180, attribuisce alla SIAE in via esclusiva l'attività di intermediazione, per conto degli aventi diritto, dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- nei compiti istituzionali della SIAE rientra l'attività di concessione di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica delle opere tutelate, nonché l'incasso dei proventi derivanti;
- in tale ambito non si configurano attività economiche, di acquisizione di beni e servizi, riconducibili alle previsioni di cui alla Legge n. 296/2006, commi 1175-1176 (DURC), né al Decreto Legislativo n. 33/2013 (obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi), né alla Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).
- in particolare, in merito all'obbligo di applicare le norme sulla tracciabilità dei pagamenti prevista dall'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., esso è da escludere ai sensi del paragrafo 3.6 "Tracciabilità dei soggetti pubblici" della determinazione n. 04 del 7 luglio 2011 dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, la quale stabilisce che "[...] è escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all'attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato".

Specificato, infine, che non sussiste obbligo del CIG;

Richiamate rispettivamente:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 18/12/2023 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione 2024/2026. Approvazione nota di aggiornamento.";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2023 avente per oggetto "approvazione Bilancio di Previsione 2024/2026.";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 280 del 19/12/2023 avente per oggetto "approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026";

dato atto che si procederà alla pubblicazione dei dati del presente provvedimento ai sensi dell'art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 e degli artt. 23 e 37 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e che, in particolare, si procederà alla pubblicazione del provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune;

considerato che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Direttore Responsabile del Settore I "Servizi per la persona" esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

dato atto che il presente provvedimento, comportante impegni di spesa, viene trasmesso al Direttore responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate" che esprime parere favorevole di regolarità contabile e appone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini dell'esecutività del medesimo;

quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

1. Per le motivazioni in premessa indicate, di assumere gli oneri dovuti ai sensi dell'Art 68, comma 5 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*, e riferiti a diritti d'autore dovuti alla SIAE, sede di Sassuolo, Via Fratelli Cairoli ,11, riferiti a reprografia e fotocopie di testi coperti da diritto d'autore effettuate dai servizi bibliotecari per gli utenti, per l'anno 2023 e per una somma complessiva di **€ 393,00**;
2. di impegnare l'importo complessivo di **€ 393,00** sulle seguenti voci di bilancio per l'esercizio finanziario 2024:
 - quanto a € 302,50 sulla voce di bilancio 5021.02.03 (diritti riproduzione documenti, diritti d'autore dovuti per legge)
 - quanto a € 90,50 sulla voce di bilancio 5021.02.09 (oneri e diritti d'autore dovuti per legge)
 e di provvedere alla successiva immediata liquidazione a seguito di presentazione della fattura;
3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
4. di stabilire, ai sensi dell'art 192 del D.lgs 267 del 18.8.2000
 - a. che con il presente provvedimento si intende ottemperare agli obblighi di legge sulla tutela del diritto d'autore dovuti alla SIAE. in premessa richiamati, relativi a diritti reprografici Biblioteca di Sassuolo anno 2023;
 - b. gli elementi essenziali del contratto sono quelli che si evincono dal presente atto, dalla comunicazione regolarmente assunta agli atti, in premessa richiamata e conservata agli atti d'ufficio;
 - c. che il soggetto esattore è individuato dalla medesima normativa in premessa citata.
5. di dare atto che per il presente provvedimento non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della L. n. 266/2002, né occorre ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii., in quanto trattasi di pagamento di diritti dovuti per legge;
6. di dare atto che si procederà alla pubblicazione dei dati del presente provvedimento ai sensi dell'art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 e degli artt. 23 e 37 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33

recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e che, in particolare, si procederà alla pubblicazione del provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune;

7. di dare altresì atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2024;

8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, Legge 241/1990 e s.m.i., il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Giuseppina Mazzarella.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.
U	I	302,50	05021.02.050210203	2024	66166	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	
U	I	90,50	05021.02.050210209	2024	66166	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	

Il Direttore
Giuseppina Mazzarella / InfoCert S.p.A.

Atto firmato digitalmente